



**Croce Rossa Italiana**  
**Comitato Centrale**  
**Ordinanza Commissariale**

**N 0566 - 10 Del 11 NOV. 2010**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
- VISTA l'O.C. n. 01/08 del 14/11/2008 con la quale vengono sciolti gli Organi Statutari dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della Croce Rossa e nominati Commissari i Presidenti in carica, nonché confermati nell'incarico i Commissari, salvo diversa successiva disposizione;
- VISTO l'art. 5 comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102 relativo alla conferma dell'avv. Francesco ROCCA quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2011, così come convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 14 novembre 2008 n. 01/08 con la quale sono stati sciolti gli Organi Direttivi dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 14 novembre 2008 n. 02/08, con la quale sono stati commissariati gli Organi di vertice e sciolti gli organi collegiali delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. non ausiliarie delle Forze Armate e tenuto conto che detta Ordinanza stabilisce che le Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali e di Gruppo nonché i Consigli nazionali ed esecutivi delle Componenti sono sciolti e che salva diversa successiva disposizione i rispettivi Ispettori Nazionali, Regionali, Provinciali e di Gruppo assumono l'incarico di Commissari;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 250 del 25 agosto 2009 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana;
- VISTO l'art. 48 dello Statuto della C.R.I.;



Croce Rossa Italiana  
Comitato Centrale  
Ordinanza Commissariale

- VISTO** l'art. 34 comma 1 dell' O.C. 250/09 del 25/08/2009;
- VISTI** gli artt. 28, 29, 30 e 31 dell'Ordinanza Commissariale n. 250 del 25 agosto 2009 sopra citata ove si prevede che gli Organi di vertice delle Componenti Volontaristiche durano in carica quattro anni, corrispondente alla durata dei mandati degli Organi di vertice delle Componenti C.R.I. citate, così come previsto nell'Ordinanza Commissariale n. 362 del 01 luglio 2005;
- CONSIDERATO** che nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2005 si sono rinnovati tutti gli Organi di vertice delle Componenti C.R.I. non Ausiliarie delle Forze Armate con la previsione di durata quadriennale di detti incarichi, così come disposto dall'Ordinanza Commissariale n. 362 del 01 luglio 2005, sostituita dall'Ordinanza Commissariale n. 250 del 25 agosto 2009;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere quindi al rinnovo degli incarichi relativi agli Organi di vertice delle Componenti C.R.I. dei Volontari del Soccorso; del Comitato Nazionale Femminile e dei Donatori di Sangue prevedendo l'introduzione di uno specifico e correlato aggiornamento delle disposizioni regolamentari C.R.I. disciplinanti l'Organizzazione ed il funzionamento delle Componenti non Ausiliarie delle Forze Armate sopra indicate;
- CON I POTERI** conferiti con D.P.C.M. del 30.10.2008;

**DETERMINA**

1) di procedere - entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente atto - al rinnovo degli incarichi relativi agli Organi di vertice a tutti i livelli territoriali delle Componenti C.R.I. dei Volontari del Soccorso; del Comitato Nazionale Femminile e dei Donatori di Sangue nel rispetto della procedura di seguito indicata:

- a) il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, con proprio atto, nomina i Commissari Nazionali delle Componenti C.R.I. dei Volontari del Soccorso; del Comitato Nazionale Femminile e dei Donatori di Sangue;
- b) i Commissari Nazionali delle Componenti C.R.I. sopra citate, con proprio atto e di concerto con i Commissari dei Comitati Regionali C.R.I.



Croce Rossa Italiana  
Comitato Centrale  
Ordinanza Commissariale

territorialmente competenti, nominano i Commissari Regionali delle Componenti citate;

c) I Commissari Regionali delle Componenti C.R.I. sopra indicate nominano, con proprio atto e di concerto con i Commissari dei Comitati C.R.I. territorialmente competenti, i Commissari Provinciali e Locali delle rispettive Componenti;

2) che gli incarichi conferiti nel rispetto di quanto disposto al punto precedente hanno durata massima di anni 1, salvo diverse future disposizioni ovvero rinnovo degli Organi statuari dell'associazione ;

3) che la scelta dei Vertici Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali deve avvenire fra i soci attivi della Croce Rossa Italiana;

4) che gli atti di nomina dei Vertici Provinciali e Locali delle Componenti in questione siano trasmessi a cura dei Vertici Regionali territorialmente competenti ai corrispondenti Commissari Nazionali di Componente;

5) di dare atto che la nomina degli organi di Vertice delle Componenti volontaristiche a tutti i livelli territoriali è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra Organo nominante e nominato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'Organo nominante quando il rapporto fiduciario, motivatamente espresso, viene a meno;

6) di abrogare ogni diversa e difforme disposizione regolamentare C.R.I. precedentemente in essere e di ritenere quindi coerentemente aggiornato con quanto previsto dal presente atto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana approvato con Ordinanza Commissariale 25 agosto 2009 n. 250/09.

Il Commissario Straordinario  
(Avv. Francesco ROCCA)

L'atto non comporta oneri  
Il Dirigente del servizio 8°  
(Dr.ssa Patrizia De Luca)

0566 - 10

11 NOV. 2010